

### 3.3 Ammissione

#### 3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) può attestare di possedere almeno due anni di esperienza lavorativa nei campi comunicazione, pubblicità, relazioni pubbliche, marketing, vendita o direct marketing/marketing dialogico e una delle seguenti formazioni:
- attestato federale di capacità di impiegato di commercio;
  - attestato federale di capacità in una professione grafica rilasciato al termine di una formazione professionale di base almeno triennale;
  - attestato federale di capacità in una professione del settore della vendita rilasciato al termine di una formazione professionale di base almeno triennale;
  - diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla SEFRI;
  - diploma di una scuola media professionale riconosciuta dal Cantone e di durata almeno triennale;
  - maturità (tutti i tipi);
  - diploma di un esame professionale superiore per le professioni commerciali;
  - diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale in ambito commerciale;
  - attestato professionale per specialista in relazioni pubbliche, specialista in marketing, specialista in vendita;

*oppure*

- b) è titolare di un altro attestato federale di capacità, diploma o titolo di una scuola universitaria o scuola universitaria professionale e può comprovare almeno tre anni di esperienza lavorativa nei campi comunicazione, pubblicità, relazioni pubbliche, marketing, vendita o direct marketing/marketing dialogico.

Conformemente al punto 2.21 lettera k) la commissione d'esame decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni. L'ultimo giorno utile per la durata della pratica professionale è quello dell'inizio dell'esame. È fatto salvo il termine stabilito per il pagamento della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici

<sup>3</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.